



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 novembre 2013
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0317 (NLE)**

**14164/1/13
REV 1**

PECHE 407

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
fra l'Unione europea e il Regno del Marocco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹ (nel prosieguo "accordo di partenariato") adottando il regolamento (CE) n. 764/2006².
- (2) L'Unione europea ha negoziato con il Regno del Marocco un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: "nuovo protocollo") che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca. Il nuovo protocollo è stato siglato il 24 luglio 2013.
- (3) Il ...^{*} il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2013/UE^{3**} relativa alla firma del nuovo protocollo.

¹ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006 (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4).

² Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

^{*} GU: si prega di inserire la data.

³ GU C [] del []*

^{**} GU: si prega di inserire la data e gli estremi di pubblicazione in GU della decisione di cui al documento st 14161/13.

- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio¹, qualora risulti che le possibilità di pesca concesse all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio.
- (6) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo protocollo.
- (7) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito: "il protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche	Pescherecci con reti a circuizione < 100 GT	Spagna	20
Pesca artigianale al nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo \geq 40 GT < 150 GT	Portogallo	3
Pesca artigianale al sud	Pescherecci con lenze e canne > 80 GT	Spagna	10
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci con reti da traino	Spagna	5
		Italia	0
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4
Pesca pelagica industriale	80 000 tonnellate all'anno con un massimo di 10 000 t al mese per l'insieme della flotta, salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi di stazza superiore a 3 000 GT 3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT 5 navi di stazza inferiore a 150 GT	Germania	6 467 t
		Lituania	20 693 t
		Lettonia	11 640 t
		Paesi Bassi	24 567 t
		Irlanda	2 917 t
		Polonia	4 525 t
		Regno Unito	4 525 t
		Spagna	467 t
		Portogallo	1 555 t
		Francia	2 644 t

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono completamente esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
